

# STATO DELLA NORMATIVA, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ENERGETICA NAZIONALE

Il documento di pianificazione energetica nazionale più recente è il PEN **Piano Energetico Nazionale**, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 1988, che enuncia i principi strategici e le soluzioni operative atte a soddisfare le esigenze energetiche del Paese fino al 2000.

Esso però ha perso di valore come riferimento per il nostro progetto non solo per il fatto che è scaduto nel 2000 ma per l'emanazione dei Decreti di liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale che attribuiscono al mercato piuttosto che alla programmazione lo sviluppo dei relativi sistemi.

Tuttavia il PEN enuncia i principi strategici e le soluzioni operative atte a soddisfare le esigenze energetiche del Paese fino al 2000, individuando i seguenti cinque obiettivi della programmazione energetica nazionale:

- il risparmio dell'energia;
- la protezione dell'ambiente;
- lo sviluppo delle risorse nazionali e la riduzione della dipendenza energetica dalle fonti estere;
- la diversificazione geografica e politica delle aree di approvvigionamento;
- la competitività del sistema produttivo.

Sebbene tale piano sia superato dai tempi, alcuni degli aspetti trattati continuano ad essere attuali e alcuni degli obiettivi proposti non sono stati raggiunti, in particolare la riduzione della dipendenza energetica dalle fonti estere.

Per quanto riguarda la produzione e l'importazione altri indirizzi programmatici possono trarsi dai seguenti documenti istituzionali:

- la Legge 9 Gennaio 1991 n°9, concernente la parziale liberalizzazione della produzione di energia elettrica;
- Il Decreto Legislativo n. 79 del 16 Marzo 1999 (noto come Decreto Bersani) di cui si parla più diffusamente nel seguito, traduce in termini rigorosamente programmatici e cogenti le raccomandazioni espresse nel “libro verde” e nel PEN in merito allo sviluppo di fonti rinnovabili, efficienza energetica e diversificazione delle fonti di approvvigionamento. Il D. Lgs. sancisce inoltre che l'attività di importazione, unitamente alla produzione, è libera.
- La **Legge 23 agosto 2004, n. 239**, "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", noto come “Decreto Marzano”, oltre alla specifica finalità di riordino del settore, individua gli obiettivi generali di politica energetica del Paese, il cui conseguimento è assicurato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione dallo Stato, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dalle regioni e dagli enti locali, ed in particolare, tra gli altri:
  - garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia, in quantità commisurata alle esigenze, diversificando le fonti energetiche;
  - assicurare l'economicità dell'energia offerta ai clienti finali e le condizioni di non discriminazione degli operatori nel territorio nazionale, anche al fine di promuovere la competitività del sistema economico del Paese nel contesto europeo e internazionale;

- promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalità di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività del sistema economico del Paese.

Con riferimento specifico alle problematiche di interconnessione transfrontaliera, nel 2002 è stata emanata dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas la Delibera 151/02 "Riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacità di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, a seguito della realizzazione di nuove infrastrutture di rete".

Da tale delibera ha avuto origine il procedimento citato in premessa senza peraltro raggiungere alcun obiettivo a seguito della difficoltà di implementazione dei procedimenti nei paesi esteri per mancanza di omogeneità delle normative nazionali (vincolo parzialmente superato con l'emanazione del Regolamento CE 1228/2003).

In attuazione delle normative nazionali ed europee precedentemente citate, nel 2005 è stato emesso dal Ministero delle Attività Produttive il Decreto 21 ottobre 2005 recante "Modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati", che sostanzialmente recepisce le indicazioni del Regolamento CE 1228/2003 aprendo di fatto la possibilità anche a soggetti diversi da Terna di poter realizzare opere di interconnessione con l'estero a fronte del riconoscimento di esenzione dal diritto di accesso di terzi con modalità e durata riportate nel decreto quale forma di compensazione per l'impegno economico sostenuto.

- Le iniziative di cui al Decreto 21/10/2005 non devono essere in contrasto o duplicati funzionali delle iniziative riportate nel Piano di sviluppo di trasmissione nazionale.